

COPIA

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese prenotate \_\_\_\_\_

Foglio Notizie 1 € ✓

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese prenotate \_\_\_\_\_

Foglio Notizie 2 € ✓



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I<sup>a</sup> Civile, composto  
dai Signori Magistrati:

- 1) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni      Presidente  
2) Dott.ssa Maria Antonia Maiolino      Giudice rel.  
3) Dott.ssa Manuela Elburgo      Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

Letto il ricorso depositato in data 13.5.2019, con cui il Fallimento

\_\_\_\_\_ ha chiesto la riapertura del fallimento  
della società \_\_\_\_\_ per la presenza di attività nel patrimonio  
del fallito;

presa visione dei documenti allegati, sentite le parti e lette le  
note autorizzate;

premesso che parte ricorrente individua le attività nell'esito  
(auspicabilmente) fruttuoso dell'iniziativa giudiziale che il  
Fallimento \_\_\_\_\_ dovrebbe assumere ex art. 72 quater l.f. al  
fine di ottenere la somma pari alla differenza tra il valore di  
mercato dell'immobile, pari ad € 645.000 come risultante dalla

N. \_\_\_\_\_ Sent.M.F.  
N. \_\_\_\_\_ FAU  
N. \_\_\_\_\_ Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep.

*(Handwritten signature)*

COMUNICAZIONI

1. Fallito
2. Curatore
3. Ricorrenti
4. P.M.
5. Reg. Impr.
6. Posta
7. Cons. Notarile
8. Arch. Notarile

stessa indicazione della società di leasing, ed il credito della stessa;

verificato che è rispettato il presupposto temporale infraquinquennale;

ritenuto quanto alle perplessità sollevate dalla procedura resistente, che: 1) la mera espressione letterale "patrimonio del fallito" utilizzata dall'art. 121 l.f. non giustifichi l'interpretazione per cui sarebbero rilevanti allo scopo solo le azioni riconducibili già al fallito e non le azioni della massa, come potrebbe qualificarsi l'azione ex art. 72 quater l.f., atteso che non parrebbe ragionevole aprire il fallimento per le azioni che il fallito tornato in bonis potrebbe esercitare e non aprirlo invece per le azioni che solo il curatore potrebbe avviare nell'interesse dei creditori; 2) se è incontestabile che l'esperibilità del rimedio ex art. 72 quater l.f. anche in caso di risoluzione del contratto di leasing ante fallimento è stato fortemente messo in dubbio dalla giurisprudenza, l'orientamento che si è da ultimo consolidato (per brevità si vedano i richiami riportati nelle note della Curatela ricorrente) è favorevole alla soluzione affermativa; 3) per quanto siano rari i precedenti giurisprudenziali al riguardo, il conferimento del bene nel fondo di investimento chiuso in data 23.1.2016 non appare circostanza neutra ai fini della fattispecie normativa invocata



dal Fallimento \_\_\_\_\_ soprattutto se si valorizza la tesi – allo stato pur solo dottrinale – per cui assume rilievo anche la scelta della società di leasing di trattenere per sé l'immobile;  
ritenuto quindi che ricorra il presupposto dell' "attività" nel patrimonio del fallito, pur nella difficoltà connessa alla necessità di avviare un complesso contenzioso per vederne riconosciute le ragioni;  
ritenuto che i valori in gioco (€ 645.000 secondo una tesi, circa la metà secondo la tesi del Fallimento resistente) consentano di ritenere integrato anche il presupposto dell'utilità per i creditori, risultando - in ipotesi di esito vittorioso – la prospettiva di soddisfazione ampiamente superiore al 10% dei crediti;  
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 121 l.f. e che vada pertanto disposta la riapertura del fallimento della società \_\_\_\_\_,  
visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16 e 146 L.F.;

**dichiara**

la riapertura del fallimento della società \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
cod. fisc. \_\_\_\_\_, avente ad oggetto la costruzione di  
qualsiasi opera edilizia, già in persona dell'amministratore  
unico \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il

residente a

**nomina**

la **Dott.ssa Maria Antonia Maiolino** Giudice Delegato per la  
procedura e Curatore la **Dott.ssa** con  
studio in

**stabilisce**


il giorno **24.04.2020** ore **10,30** per procedere all'esame dello  
stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per  
l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che  
vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso  
della società fallita, perché presentino le relative domande e  
la documentazione allegata con le modalità di cui al  
novellato art. 93 L.F. mediante trasmissione delle stesse  
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con  
spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non  
ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali  
domande trasmesse mediante deposito o invio per posta  
presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o



mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate irricevibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis L.F.;

**segnala**

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Padova, lì 16.01.2020

**Il Presidente**

**Il Giudice estensore**

**Il Funzionario**

IL FUNZIONARIO CANCELLERARIO

Nicasia Teresi

Depositato in Cancelleria

il 27/01/2020

Il Cancelliere